

Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking

1. Servizi del Digital Banking

- 1.1 I servizi offerti dalla Banca Cler SA (di seguito denominata «banca») nell'ambito del Digital Banking (E-Banking, Mobile Banking e altri servizi), le relative condizioni applicabili e ulteriori dettagli pertinenti sono illustrati nelle descrizioni dei prodotti, nelle panoramiche delle prestazioni e nelle istruzioni per gli utenti. Sono altresì consultabili sul sito Internet della banca e si intendono vincolanti, unitamente alle presenti Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking (di seguito denominate anche «condizioni»).
- 1.2 Lo scambio di dati regolamentato dalle presenti condizioni si riferisce a operazioni bancarie e a eventuali altri negozi giuridici che trovano generalmente fondamento in contratti o in condizioni contrattuali separati. Ai singoli servizi digitali possono applicarsi contratti o condizioni integrativi o particolari. In caso di contraddizioni, nel campo d'applicazione dei servizi richiesti dal cliente si applica il seguente ordine di priorità:
- eventuali condizioni particolari relative allo specifico servizio digitale
 - le presenti Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking
 - i contratti o le condizioni contrattuali, nonché informazioni e condizioni di altra natura riportate sul sito Internet della banca in riferimento a singole operazioni o servizi bancari o di altro tipo
 - le Condizioni generali

Per determinati servizi digitali, la banca può comunicare in formato elettronico eventuali disposizioni o condizioni particolari che il cliente e/o altri utenti (si veda in merito il punto 2.1) sono tenuti ad accettare. Il cliente o l'utente – laddove quest'ultimo, per determinati servizi, non coincida con il cliente – può decidere se intende utilizzare il servizio in questione accettando le relative disposizioni/condizioni per via elettronica. Le condizioni eventualmente accettate da un utente diverso dal cliente sono vincolanti anche per quest'ultimo. La banca si riserva di ricorrere anche ad altre modalità per integrare in accordi esistenti eventuali disposizioni o condizioni nuove o modificate.

- 1.3 Avvalendosi del servizio «Documenti elettronici» o servizio assimilabile (di seguito «Documenti elettronici»), il cliente autorizza la banca a recapitare in formato elettronico tramite Digital Banking oppure a mettere a disposizione nello stesso Digital Banking, a lui e ad altri utenti, la corrispon-

denza pertinente, nella fattispecie quella relativa ai rispettivi conti/depositi o a eventuali altri prodotti bancari (in particolare estratti conto/di deposito, avvisi di accredito e di addebito, ricevute contabili, certificati degli interessi e del capitale, avvisi di interessi in scadenza, conteggi di carte di credito, di borsa e altri conteggi, comunicazioni relative a eventi sui mercati dei capitali). Ciò vale per tutti i prodotti e servizi, inclusi quelli non accessibili tramite Digital Banking nell'ambito della relazione bancaria interessata.

La banca è autorizzata a mettere a disposizione del cliente i documenti di cui sopra per via elettronica anche senza disposizione del cliente in merito. Nel momento in cui il cliente sceglie il servizio «Documenti elettronici», le istruzioni esistenti riguardo all'invio postale o alla custodia verranno sostituite. La banca si riserva il diritto di limitare la disponibilità del recapito di corrispondenza a mezzo posta per determinati conti, depositi o altri prodotti. Eventuali modifiche in tal senso saranno opportunamente comunicate ai clienti.

La banca si riserva altresì di continuare a recapitare determinati documenti esclusivamente o in via integrativa a mezzo posta anche nel caso il cliente scelga il servizio «Documenti elettronici», in particolare se richiesto da disposizioni di legge o normative o qualora lo ritenga opportuno a tutela dei propri interessi.

I documenti recapitati in formato elettronico su disposizione del cliente producono gli stessi effetti giuridici di quelli spediti a mezzo posta. Gli utenti sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei documenti inviati in tale forma. Un documento si intende regolarmente consegnato al cliente nel momento in cui diviene consultabile tramite Digital Banking. È responsabilità del cliente prendere puntualmente visione dei documenti a lui indirizzati o destinati. Il cliente prende atto che la banca è autorizzata a eliminare le comunicazioni inviate agli utenti – che siano state aperte o meno dagli stessi – al raggiungimento del limite massimo di spazio di archiviazione disponibile o allo scadere di un determinato termine. Le caselle di posta nell'ambito del Digital Banking non servono pertanto a soddisfare eventuali obblighi di conservazione di legge in capo ai clienti.

- 1.4 Nell'ambito dei servizi digitali, gli utenti hanno la possibilità di attivare notifiche di determinati

eventi mediante comunicazioni elettroniche (ad es. via SMS, e-mail, ecc.). Avvalendosi di tali servizi, gli utenti prendono atto che le notifiche vengono inviate attraverso canali di comunicazione non codificati. A tal proposito si veda anche il punto 8 «Sicurezza nel Digital Banking/Segreto bancario».

2. Accesso al Digital Banking

2.1 L'accesso al Digital Banking è riservato a chi, a ogni utilizzo, si identifica come utente inserendo nell'ambito della procedura di login scelta i dati di legittimazione validi. Per «utente» si intende la persona designata dal cliente (denominato anche «parte contraente» nei documenti contrattuali) nella Convenzione relativa al Digital Banking o nell'ambito di un altro contratto, ad esempio un contratto di base, per l'utilizzo del Digital Banking (detta persona può essere il cliente stesso o un soggetto terzo). Nei casi in cui gli utenti non coincidono con i clienti, la banca si riserva il diritto di limitare l'accesso al Digital Banking o a determinate funzioni o funzionalità esclusivamente agli utenti in possesso di una procura bancaria conferita in virtù della sua regolamentazione delle firme. Se il cliente è anche utente, in linea di principio le espressioni «utente» e «utenti» contenute nelle presenti condizioni si intendono riferite anche alla sua persona. Per indicare il cliente nello specifico in qualità di parte contraente della banca (titolare di relazioni di conto/deposito o eventualmente di altro tipo) nell'ambito delle presenti condizioni, di norma si utilizza l'espressione «cliente».

- 2.2 La procedura di legittimazione per l'utilizzo del Digital Banking richiede:
- a) il numero d'identificazione assegnato dalla banca all'utente,
 - e
 - b) la password personale scelta dall'utente stesso
 - e
 - c) un mezzo di legittimazione supplementare, messo a disposizione o accettato dalla banca (autenticazione a due fattori)

Le procedure di login e i mezzi di legittimazione messi a disposizione di volta in volta dalla banca sono indicati sul sito Internet della stessa ed eventualmente descritti nei documenti specifici relativi ai prodotti o in altra documentazione, e possono variare nel tempo in funzione dell'evolversi della tecnologia o per altri motivi ovvero essere sostituiti da nuovi sistemi. In tal caso ne sarà data opportuna comunicazione ai clienti interessati.

- 2.3 Chi si identifica secondo quanto indicato al punto 2.2 è considerato dalla banca come persona autorizzata all'utilizzo del Digital Banking. Nell'am-

bito dei servizi e dei tipi di disposizione scelti dal cliente nella Convenzione relativa al Digital Banking o in un altro contratto determinante, ad esempio un contratto di base, la banca potrà quindi permettere a tale soggetto di effettuare interrogazioni, dare disposizioni, ricevere documenti elettronici tramite Digital Banking nonché utilizzare altre funzionalità in ambiente Digital Banking – indipendentemente dai rapporti giuridici intercorrenti tra tale soggetto e il cliente (qualora non siano la stessa persona), a prescindere da eventuali informazioni divergenti nel registro di commercio, in pubblicazioni o regolamentazioni contenute in documenti di firma, senza ulteriore verifica dell'autorizzazione e indipendentemente dai rapporti giuridici intercorrenti fra la banca e il cliente. La banca è altresì autorizzata ad accettare comunicazioni e ordini giuridicamente vincolanti dal cliente e a provvedere all'esecuzione di questi ultimi. La banca può riservare al cliente o a specifici utenti l'uso di determinate funzionalità, ad esempio per l'espressione di dichiarazioni di volontà con valore legale che ai sensi di legge o di altre disposizioni o in ottemperanza ai regolamenti della banca devono promanare dal cliente o da specifici procuratori o soggetti aventi diritto di firma.

- 2.4 La banca si riserva il diritto di rifiutare in qualsiasi momento, senza addurre motivi, l'erogazione di servizi Digital Banking, nonché di esigere che gli utenti si identifichino in altro modo (ad es. tramite firma o presentandosi personalmente).
- 2.5 Il cliente riconosce, senza riserve, tutte le transazioni contabilizzate, eseguite tramite Digital Banking dal medesimo o da un altro utente o eventualmente da terzi dietro utilizzo dei suoi mezzi di legittimazione. Sono ugualmente considerati come predisposti, dichiarati o impartiti ovvero autorizzati dal cliente tutti gli ordini, le istruzioni e le comunicazioni, nonché ogni altra dichiarazione di volontà, che giungano alla banca mediante l'uso del Digital Banking o che vengano fatti pervenire a essa in forma testuale utilizzando apposite funzionalità oppure selezionando pulsanti elettronici o elementi assimilabili. I documenti messi a disposizione in formato elettronico si ritengono consegnati a norma di legge all'utente.
- 2.6 Salvo espressa pattuizione contraria, i canali di comunicazione (comunicazioni) disponibili nell'ambito del Digital Banking non sono destinati alla trasmissione, da parte degli utenti, di comunicazioni urgenti o che prevedano vincoli temporali. Gli utenti possono trasmettere gli ordini di pagamento, di borsa o di altro tipo concernenti operazioni su titoli, revocche di ordini o procure, blocchi di carte

di credito e processi analoghi, a seconda della tipologia di operazione e del contratto sottostante, esclusivamente tramite i canali di comunicazione previsti e convenuti a tale scopo, nell'ambito del Digital Banking o al di fuori di esso. La banca è autorizzata a eliminare le comunicazioni inviate agli utenti – che siano state aperte o meno dagli stessi – al raggiungimento del limite massimo di spazio di archiviazione disponibile o dopo un determinato lasso di tempo. Le caselle di posta nell'ambito del Digital Banking non servono pertanto a soddisfare eventuali obblighi di conservazione di legge in capo ai clienti (si veda anche il punto 1.3).

3. Obblighi di diligenza degli utenti

- 3.1 Tutti gli utenti hanno l'obbligo di sostituire la password assegnata dalla banca subito dopo la ricezione e, in seguito, di modificarla periodicamente. Le password non devono essere composte da combinazioni alfanumeriche facilmente individuabili (ad es. numeri di telefono, date di nascita, targhe automobilistiche, ecc.).
- 3.2 Gli utenti sono tenuti a effettuare l'attivazione risp. la verifica dei codici di attivazione e/o di verifica ricevuti per servizi Digital Banking senza indugio e in conformità alle direttive.
- 3.3 Tutti gli utenti hanno l'obbligo di mantenere segreti tutti i mezzi di legittimazione, preservandoli dall'utilizzo abusivo da parte di persone non autorizzate. In particolare è fatto divieto di annotare le password o di memorizzarle su un terminale (ad es. computer desktop, portatile, tablet o cellulare) o di trascriverle in qualsiasi altra forma. I mezzi di legittimazione non devono neppure essere consegnati o resi accessibili a terzi. La banca non richiederà mai via e-mail agli utenti di inserire in una qualunque maschera di registrazione i propri dati di legittimazione per il Digital Banking o di trasmetterli a essa stessa o ad altri destinatari con qualsivoglia modalità. Per ridurre il rischio di manipolazione da parte di terzi non autorizzati, quando si effettua il login in un browser bisogna sempre digitare manualmente l'indirizzo Internet della Banca Cler SA nella barra degli indirizzi, evitando quindi di accedere al sito della banca tramite link ottenuti da motori di ricerca.
- 3.4 Qualora si nutra il sospetto che persone non autorizzate siano a conoscenza di uno o più mezzi di legittimazione di un utente, lo stesso è chiamato a cambiare senza indugio i dati in questione. Se ciò non fosse possibile, l'utente deve bloccare o richiedere immediatamente il blocco dei servizi

corrispondenti, adottando le misure descritte sul sito Internet della banca oppure in conformità a quanto riportato al punto 6.1 delle presenti condizioni.

- 3.5 Qualora si nutra il sospetto che persone non autorizzate abbiano ottenuto l'accesso al terminale di un utente (ad es. in caso di smarrimento o furto), quest'ultimo è tenuto altresì a contattare telefonicamente senza indugio la banca negli orari indicati sul sito Internet della medesima.
- 3.6 Gli utenti sono responsabili dei dati forniti, pertanto sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza di tutti i dati da loro inseriti. La responsabilità dei dati trasmessi alla banca, finché non vengono accettati dal sistema per l'ulteriore trattamento, è in capo al rispettivo utente. Le eventuali conseguenze derivanti da errori di compilazione sono a carico del cliente.

4. Rischi e responsabilità

- 4.1 Laddove né la banca né l'utente abbiano violato gli obblighi di diligenza, in linea di principio il danno o lo svantaggio di altro genere è a carico della parte (banca o cliente) nella cui sfera d'influenza è stata individuata la causa del danno o dell'atto pregiudizievole. Segnatamente, sono a carico del cliente i rischi derivanti dall'utilizzo abusivo dei mezzi di legittimazione di un utente, da guasti tecnici o manipolazioni di hardware e/o software di un utente, nonché dalla violazione degli obblighi di diligenza da parte di utenti o da interventi di terzi non autorizzati sulle reti di trasmissione dati pubbliche o private.

Negli ambiti in cui garantisce la prestazione dei propri servizi usando le misure di diligenza consuete nella prassi di settore, la banca risponde in linea di massima soltanto per i danni diretti arrecati al cliente. È esclusa la responsabilità per i danni indiretti.

- 4.2 La banca non fornisce garanzia alcuna circa l'esattezza e la completezza dei dati visualizzati nel Digital Banking dalla stessa. In particolare, le informazioni riguardanti conti e depositi (saldi, estratti, transazioni, ecc.) nonché le informazioni di dominio pubblico, come quotazioni di cambio e di borsa, hanno carattere provvisorio e non vincolante. Risultano determinanti, ferme restando le informazioni designate come vincolanti, i dati riportati negli estratti e nei giustificativi della banca che vengono trasmessi in formato cartaceo o elettronico al cliente e/o a soggetti terzi indicati da quest'ultimo conformemente alle istruzioni di spedizione impartite. I dati visualizzati nell'ambito

del Digital Banking costituiscono offerte vincolanti soltanto se espressamente contrassegnati come tali.

- 4.3 La banca non fornisce l'accesso tecnico ai suoi servizi. Ciò rimane di competenza esclusiva degli utenti. Il cliente prende atto in particolare che la banca non distribuisce gli eventuali software appositi per l'accesso a Internet e per l'utilizzo del Digital Banking né supporta l'utente in caso di problemi al software o all'hardware, salvo laddove siano stati espressamente concordati servizi di supporto a tal fine. Pertanto la banca non fornisce garanzia alcuna circa i provider ed eventuali software richiesti.
- 4.4 Il traffico dei dati avviene tramite reti di telecomunicazione pubbliche e prive di speciali sistemi di protezione (telefono, Internet, ecc.). La banca non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'utilizzo di tali reti. In particolare, la banca declina ogni responsabilità per danni arrecati al cliente in seguito a errori di trasmissione, difetti tecnici, disturbi della rete telefonica o di Internet, interventi illeciti sulla rete, sovraccarico della rete, blocco volontario degli accessi elettronici ad opera di terzi, interruzioni o difetti di altra natura derivanti dal provider.
- 4.5 Nonostante tutte le misure di sicurezza adottate, la banca non può assumersi la responsabilità per i terminali degli utenti per ovvi motivi tecnici (per la sicurezza/il segreto bancario si veda il punto 8).
- 4.6 La banca non si assume inoltre alcuna responsabilità per i software consigliati, forniti o messi a disposizione dalla stessa, nonché per le conseguenze derivanti dal loro utilizzo o dalla trasmissione del software via Internet.
- 4.7 In applicazione delle misure di diligenza consuete nella prassi di settore, la banca declina ogni responsabilità circa guasti e interruzioni occorsi, in particolare, durante il funzionamento dei servizi di Digital Banking (ad es. a causa di interventi illeciti sui sistemi informatici della stessa banca o di terze parti di cui essa si avvale).
- 4.8 In caso si riscontrassero rischi per la sicurezza, la banca si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento l'accesso al Digital Banking a tutela degli utenti fino all'eliminazione dei rischi di cui sopra. La banca declina ogni responsabilità per i danni causati da tale interruzione.
- 4.9 Ferma restando l'adozione delle misure di diligenza consuete nella prassi di settore, la banca non si

assume alcuna responsabilità per l'esecuzione tardiva di ordini e/o istruzioni di regolamento («settlement»), né per danni (derivanti in particolare da perdite sui corsi).

5. Esecuzione di ordini e istruzioni

- 5.1 Gli ordini di borsa e di pagamento si possono registrare fondamentalmente in qualsiasi momento, ma non sempre vengono evasi subito dopo la registrazione e comunque non 24 ore su 24. L'evasione degli ordini dipende, fra le altre cose, dai giorni e dagli orari di contrattazione della rispettiva piazza borsistica nonché dagli orari di lavoro e dalle tempistiche dei centri di elaborazione.
- 5.2 Le operazioni vengono eseguite solo al ricevimento delle conferme di transazione eventualmente richieste dalla banca.

6. Blocco dell'accesso

- 6.1 I clienti hanno la possibilità di richiedere il blocco dell'accesso ai servizi del Digital Banking. Tale blocco può essere richiesto esclusivamente durante gli orari indicati sul sito Internet della banca. La banca può esigere anche una conferma scritta del blocco. Gli utenti possono bloccare anche autonomamente l'accesso ai servizi Digital Banking in qualsiasi momento, inserendo più volte in modo errato i loro dati di legittimazione finché non compare l'avviso di blocco. La banca si riserva tuttavia di eseguire gli ordini di pagamento e di compravendita titoli in corso al momento del blocco.
- 6.2 La banca può esigere che il cliente richieda per iscritto la revoca di un blocco disposto da un utente.
- 6.3 La banca è autorizzata a bloccare in qualsiasi momento l'accesso degli utenti a singoli servizi o ai servizi Digital Banking nel complesso senza addurre motivazioni e senza precedente disdetta della relativa convenzione, qualora lo ritenga opportuno per motivi oggettivi.

7. Procura

Le procure conferite mediante regolamentazione delle firme della banca non danno automaticamente diritto a utilizzare i servizi di Digital Banking. A tale scopo il cliente, stipulando accordi separati, deve concedere appositi diritti che permettano di accedere, effettuare interrogazioni o svolgere altre attività. La banca può subordinare, in toto o in parte, l'utilizzo di tutti o di alcuni servizi all'esistenza di una procura bancaria conferita mediante regolamentazione delle firme della banca stessa, o riservarne l'uso al cliente stesso (si veda anche il punto 2.1).

L'autorizzazione all'utilizzo dei servizi Digital Banking conferita a un utente resta in vigore fino a revoca scritta del cliente indirizzata alla banca.

L'annullamento o la modifica della procura/del diritto di firma di un utente secondo la regolamentazione delle firme archiviata presso la banca – non, per contro, l'annullamento/la modifica del diritto di firma di un utente nel registro di commercio – determinano la revoca degli eventuali diritti concessi a quest'ultimo nell'ambito del Digital Banking. Resta salvo il semplice diritto di effettuare interrogazioni.

Un'autorizzazione all'utilizzo dei servizi di Digital Banking concessa non decade automaticamente né in caso di decesso del cliente o dell'utente – laddove quest'ultimo non coincida con il cliente – né per sua incapacità di esercitare i diritti civili o per suo fallimento.

8. Sicurezza nel Digital Banking/Segreto bancario

8.1 Il cliente prende atto che, nell'ambito dell'utilizzo dei servizi Digital Banking, i dati sono trasmessi attraverso una rete (Internet) pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi regolarmente anche oltre frontiera senza essere sottoposti ad alcun controllo. Ciò vale altresì per lo scambio di dati tra un mittente e un destinatario che si trovano in Svizzera. Infatti, benché i singoli pacchetti di dati siano trasmessi in forma codificata, mittente e destinatario non sono contrassegnati da codici e possono essere quindi intercettati da terzi. Ciò rende possibile risalire all'esistenza di una relazione bancaria. Scaricando, installando e utilizzando le app sui terminali si creano punti di contatto con soggetti terzi, come gli operatori dei rispettivi «app store»; tali operazioni possono parimenti rivelare l'esistenza di una relazione di clientela.

8.2 In fase di sviluppo e continuo perfezionamento del sistema di Digital Banking viene riservata particolare attenzione all'aspetto della sicurezza, nello specifico mediante l'uso di un apposito sistema basato fra l'altro su tecniche crittografiche di alto livello. Grazie alla codificazione, in linea di principio nessun soggetto non autorizzato ha facoltà di accedere ai dati riservati dei clienti. Malgrado le misure di sicurezza tecnologicamente all'avanguardia adottate sia dalla banca che dai clienti, non è tuttavia possibile garantire un livello di inviolabilità assoluta. Il cliente prende atto che, nella fattispecie, il proprio terminale costituisce l'anello debole nell'accesso al Digital Banking. Spetta agli utenti provvedere a un regolare aggiornamento (update)

del software (ad es. sistema operativo) dei terminali e adottare misure di sicurezza, come ad esempio l'installazione e il regolare aggiornamento di un programma antivirus.

8.3 In particolare, il cliente prende atto dei seguenti rischi specifici:

- Un'insufficiente conoscenza del sistema e misure di sicurezza carenti possono favorire l'accesso illecito al terminale (ad es. salvataggio dei dati non sufficientemente protetto su supporti di memoria, trasferimenti di file, radiazioni dello schermo, ecc.). Il cliente è tenuto a informarsi con precisione sulle misure di sicurezza necessarie e a obbligare gli eventuali utenti diversi dalla sua persona a rispettarle.
- Non è escluso che i provider Internet degli utenti allestiscano un profilo utente, individuando ad esempio con chi questi ultimi sono entrati in contatto e quando.
- Durante la connessione a Internet sussiste costantemente il pericolo che persone terze possano accedere inosservate al terminale di un utente (ad es. tramite Java o applicazioni ActiveX).
- Durante l'utilizzo di Internet sussiste costantemente il pericolo che il terminale di un utente venga attaccato da malware (ad es. virus) a seguito del contatto con altri sistemi come supporti dati o reti di computer.
- Si presuppone che gli utenti utilizzino unicamente software provenienti da fonti affidabili.
- Modifiche al sistema operativo dei terminali degli utenti (ad es. jailbreak, root) possono facilitarvi l'accesso illecito.

9. Restrizioni per l'importazione e l'esportazione

Il cliente prende atto che, utilizzando il Digital Banking dall'estero, potrebbe violare le norme di legge del paese in cui si trova. È pertanto tenuto a informarsi in merito e a informarne altresì gli utenti diversi dalla sua persona. La banca declina ogni responsabilità al riguardo. Il cliente prende atto che in relazione agli algoritmi di codificazione potrebbero esistere restrizioni per l'importazione e l'esportazione suscettibili di essere violate in caso di utilizzo dei servizi Digital Banking all'estero/dall'estero. Spetta al cliente informare in merito gli utenti diversi dalla sua persona.

10. Dati dei clienti/degli utenti e marketing

Per il trattamento dei dati dei clienti, si rimanda alle Condizioni generali e alla dichiarazione sulla protezione dei dati della banca, consultabile alla pagina Internet www.cler.ch/protezione-dati

11. Risoluzione del contratto

La Convenzione relativa al Digital Banking (o convenzione equivalente stipulata con una denominazione diversa) può essere disdetta in qualsiasi momento per iscritto sia dal cliente che dalla banca. Salvo istruzione contraria da parte di un utente, la banca è comunque autorizzata a evadere gli ordini in corso al momento della disdetta (ma non ne ha l'obbligo). La banca è autorizzata a revocare a propria discrezione la convenzione in essere e quindi l'accesso ai servizi Digital Banking senza preavviso o senza comunicazione a posteriori al cliente, se l'accesso non è mai stato effettuato entro un anno dalla stipula della convenzione o se i servizi Digital Banking non sono più stati utilizzati per oltre un anno.

12. Riserva di disposizioni di legge

È fatta riserva di eventuali disposizioni legali o di altra natura che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo di Internet. Esse hanno validità a partire dalla loro entrata in vigore.

13. Condizioni generali

Le Condizioni generali della banca sono valide anche per i servizi bancari nell'ambito del Digital Banking (si veda anche il punto 1.2).

14. Nullità parziale

L'invalidità, l'illegalità o la non attuabilità di una o più disposizioni delle presenti condizioni non compromettono la validità delle restanti parti del contratto.

15. Modifica delle Condizioni per l'utilizzo del Digital Banking e variazione dell'offerta di servizi

La banca si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni e/o di ridurre o ampliare l'offerta di servizi digitali in qualsiasi momento. Il cliente ne sarà informato mediante avviso o comunicazione in formato elettronico nell'ambito del Digital Banking o in altro modo appropriato. Salvo opposizione da parte del cliente in merito a tali modifiche entro un mese dalla ricezione della comunicazione, le nuove disposizioni e/o i servizi si considerano accettati. Restano salve l'accettazione esplicita di modifiche in forma elettronica o con altri mezzi, qualora queste vengano opportunamente comunicate dalla banca, nonché eventuali variazioni dell'offerta di servizi senza preavviso, qualora il preavviso risulti impossibile per motivi oggettivi.

16. Mobile Banking

16.1 Il Mobile Banking consente di utilizzare il Digital Banking con uno smartphone o altro terminale mobile idoneo tramite un'apposita app. Le funzionalità disponibili corrispondono sostanzialmente a quelle dell'E-Banking.

16.2 I requisiti tecnici minimi per l'utilizzo del Mobile Banking sono indicati nelle versioni di volta in volta aggiornate delle descrizioni dei prodotti e delle panoramiche delle prestazioni consultabili o scaricabili dal sito Internet della banca.

Stato: aprile 2023